



I APPROFONDIMENTI  
articoli di  
approfondimento redatti  
dai partner della  
LI Consulting

II IN PRIMO PIANO  
approfondimento delle  
principali scadenze e  
news

III PRINCIPALI SCADENZE  
elenco delle principali  
scadenze del mese

IV COMUNICAZIONI AI CLIENTI

## In evidenza

### Nuovo redditometro

## ALERT: operazioni intracomunitarie (repetita iuvant)

### ALERT

I clienti che negli anni passati non hanno effettuato acquisti o cessioni **INTRACOMUNITARIE**, prima di effettuare tali operazioni **DEVONO** avvisare lo Studio Rusconi.

La c.d. Manovra correttiva (art. 27 del D.L. n. 78/2010), al fine di contrastare le frodi Iva internazionali, ha modificato l'art. 35 del DPR n. 633/72, inserendo l'obbligo da parte dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di esprimere la volontà di effettuare dette operazioni, richiedendo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l'iscrizione nell'archivio dei soggetti autorizzati, c.d. VIES.

**FONDAZIONE**  
PRINCIPESSA LÆTITIA

**L.I.**  
**CONSULTING**  
H.R.

**L.I.**  
**CONSULTING**

# I APPROFONDIMENTI

## Definizione agevolata delle sanzioni entro il termine per presentare il ricorso

L'esito negativo dell'accertamento con adesione non preclude il beneficio per il contribuente

Via libera alla possibilità di **definizione** delle **sole sanzioni tributarie**, che corredano l'atto impositivo, nel caso in cui l'esito dell'**accertamento con adesione** avviato dal contribuente si concluda con un **nulla di fatto**: è un'ulteriore risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2012, che dovrebbe essere oggetto di successiva ratifica con la diramazione della consueta circolare.

La fattispecie in esame riguarda il caso di un avviso di accertamento con il quale sono irrogate le sanzioni derivanti dalle violazioni contestate dall'Amministrazione finanziaria: come noto, per effetto del DL n. 98/2011, il procedimento di "**irrogazione immediata**" delle sanzioni tributarie, di cui all'articolo 17 del DLgs. n. 472/1997, è divenuto ormai **obbligatorio**, con la contestuale **scomparsa** dell'atto di **contestazione** delle sanzioni previsto, invece, dal precedente articolo 16.

In sostanza, venendo meno la possibilità per l'Ufficio di notificare l'atto di contestazione, il quale permetteva al destinatario la produzione di memorie difensive che l'Ufficio era tenuto a considerare tanto in caso di atto confermativo quanto modificativo del precedente, l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono determina un sostanziale "**unicum**" con l'**avviso di accertamento**.

La problematica sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate concerne la possibilità di **definire in via agevolata** le **sanzioni**, nell'attuale misura di un terzo del minimo edittale, per continuare eventualmente la lite dinanzi al Giudice tributario, seppure **limitatamente** al tributo o ai tributi oggetto di contestazione: una strategia, questa, che non di rado viene posta in essere dal contribuente,

consapevole dell'aleatorietà del giudizio tributario che lo riguarda, e che, con la definizione agevolata, quale che sia l'esito del giudizio, "**incassa**" la **riduzione di due terzi** delle sanzioni irrogate dall'Ufficio.

Il tutto con riferimento ai casi in cui il soggetto accertato, avendo presentato l'istanza di accertamento con adesione, **non raggiunga un accordo** con l'Ufficio impositore quanto alla definizione mediata della pretesa: sorgeva, in proposito, il dubbio se risultasse possibile accedere al beneficio di legge **in pendenza** del termine per la presentazione del ricorso, ovvero se la definizione dovesse ritenersi esclusivamente **ancorata al termine** dei sessanta giorni successivi alla notificazione dell'atto impositivo.

### Profili di "convenienza" da valutare successivamente al contraddittorio

L'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che il vigente comma 2 dell'art. 17 del DLgs. n. 472/1997 **ammette la definizione** in maniera **agevolata** delle **sole sanzioni**, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso: proprio il riferimento a quest'ultimo termine è relativo tanto all'avviso di accertamento del tributo quanto all'irrogazione contestuale delle relative sanzioni.

E **non** essendo prevista espressamente **alcuna esclusione** dalla possibilità di definizione agevolata delle sanzioni, la riduzione della loro misura ad un terzo del minimo resta una delle possibilità riconosciute al contribuente, sin tanto che non sia spirato il termine per la presentazione del ricorso.

La conseguenza, in termini pratici, è che il contribuente potrà prendere in considerazione la definizione laddove ravvisi **profili di "convenienza" successivamente al contraddittorio** che si è concluso con esito negativo. Ciò anche in ragione del fatto che un'opportunità del genere non dovrebbe mai configurare, agli occhi del Giudice chiamato a decidere sulla debenza delle sole maggiori imposte, una sostanziale acquiescenza alle tesi e ai contenuti dell'atto impositivo corredato dalle sanzioni oggetto della definizione effettuata.



## Nuovo redditometro operativo entro il 1° semestre 2012

Il direttore dell'Agenzia Befera, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, ha anche precisato che la sperimentazione terminerà a fine mese

Il **nuovo redditometro**, di cui tanto si parla da mesi, sarà operativo **entro il 1° semestre del 2012**.

A garantirlo, ieri, nel corso di un'[audizione](#) alla Commissione Finanze della Camera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio **Befera**, che ha ricordato come, per il nuovo strumento, sia stato individuato un modello di valorizzazione degli elementi indicativi della capacità contributiva attraverso l'analisi di **campioni significativi** di contribuenti, differenziati a seconda del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Nel dettaglio – ha spiegato il numero uno delle Entrate – l'analisi ha riguardato **22 milioni di famiglie**, ossia 50 milioni di soggetti, arrivando a individuare 100 voci di spesa. La fase di **sperimentazione** del redditometro, da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali che hanno aderito alla richiesta di collaborazione dell'Agenzia, si concluderà a **fine mese**.

Inoltre, sulla base degli esiti della sperimentazione verrà realizzato e messo a disposizione dei contribuenti un software "standing alone", cioè uno strumento di "**orientamento**" sulla "**coerenza**" del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa sostenuta nel corso dell'anno. Parallelamente – ha ancora detto Befera in audizione – l'Agenzia sta procedendo alla realizzazione di un **applicativo**, basato sul citato modello di valorizzazione, per potenziare l'attività di **analisi del rischio** di evasione e, quindi, di selezione di significative posizioni soggettive nei cui confronti procedere con l'attività di controllo.

Il nuovo redditometro, a breve – si spera – in arrivo, costituisce solo uno degli elementi su cui si fonda l'attività dell'Amministrazione finanziaria, che, nel corso di quest'anno, sarà diretta a incrementare la qualità e la capacità dissuasiva, mediante la **selezione mirata** dei soggetti da sottoporre a controllo. Tale obiettivo si potrà raggiungere puntando, oltre che sul redditometro, anche su "spesometro", nuove funzionalità dell'Archivio dei rapporti finanziari, "tutoraggio" dei Grandi contribuenti.

In relazione allo **spesometro**, il direttore delle Entrate, parlando delle **due scadenze** previste per il 2012 – la prima, ieri, per la comunicazione delle operazioni relative all'anno 2010 di importo non inferiore a 25.000 euro, se soggette all'obbligo di fatturazione, e la seconda, il prossimo **30 aprile**, per le operazioni relative al 2011 d'importo non inferiore a 3.000 euro al netto dell'IVA per i soggetti passivi e di 3.600 euro comprensivi dell'imposta per gli altri – ha sottolineato che i dati acquisiti confluiranno in un'apposita **banca dati** e che,

tramite gli incroci con le altre informazioni contenute nell'Anagrafe tributaria, consentiranno di selezionare i soggetti da sottoporre a controllo.

In particolare, per le persone fisiche **non titolari di partita IVA**, gli elementi acquisiti verranno confrontati, assieme agli altri elementi di maggiore capacità contributiva, con i **redditi dichiarati**: in caso d'incongruenza, saranno utilizzati nell'ambito del nuovo redditometro. Per i titolari di **partita IVA**, invece, le informazioni raccolte permetteranno di verificare il **volume d'affari** e i **ricavi**, nonché i costi e gli acquisti, indicati nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali, ovvero, in caso omessa presentazione della dichiarazione, di ricostruire la base imponibile IVA e la posizione reddituale del contribuente.

Con riguardo alle novità introdotte dal DL 201/2011 convertito, in materia di comunicazione di ulteriori informazioni all'**Archivio dei rapporti finanziari**, Befera ha annunciato che è in corso di predisposizione il **provvedimento** che dovrebbe stabilire, che, oltre ai dati identificativi del rapporto, saranno comunicati i dati relativi ai **saldi** e ai **movimenti**. Tali informazioni – ha tenuto a precisare – saranno comunque utilizzate solo a livello centrale e con l'unico fine di individuare posizioni a più alto rischio di evasione.

Infine, nel 2012 entra a pieno regime il **"tutoraggio"** dei **Grandi contribuenti**, ossia i soggetti con volume d'affari o ricavi **non inferiori a 100 milioni** di euro.

Tutti elementi, quelli elencati da Befera in audizione, nell'intento dell'Agenzia rispondenti all'obiettivo di rafforzare la lotta all'evasione, che, nel **2011**, sulla base dei flussi informativi acquisiti finora, ha permesso di **recuperare entrate** per almeno **1,5 miliardi** di euro. Perché l'obiettivo dell'Agenzia – ha ancora sottolineato il suo direttore – è di continuare a **semplificare** il rapporto con i contribuenti, per ottenere il massimo livello di adesione spontanea agli adempimenti, erogando anche servizi più efficienti e puntando sulla modalità telematica.

Sul fronte **riscossione**, infine, Befera ha ricordato che il secondo semestre del 2011 è stato contrassegnato da un clima di **tensione** e di ostilità contro Equitalia, con un crescendo di iniziative di contestazione. Una situazione che ha creato demotivazione e paura nei dipendenti, mentre gli obiettivi restano quelli della ricerca del massimo grado di **compliance** con i cittadini e della **razionalizzazione** dei processi.

## Gli studi di settore post Manovra

*Come cambiano gli accertamenti da studi di settore dopo il decreto Monti? Un quadro sinottico sugli studi di settore aiuta ad orientarsi tra le varie modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011.*

### Studi di settore - Quadro sinottico

Ipotesi	Contribuenti congrui e coerenti (anche per effetto dell'adeguamento)	Contribuenti non congrui e coerenti	Note
Sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. <i>(art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972)</i>	Sì → La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settori applicabili.	NO	La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.
Sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento <i>(art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972)</i>	Sì → La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settori applicabili.	NO	La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. La disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

<p>La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.P.R. n. 600/1973 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.</p>	<p><b>Si</b> → La condizione si applica se il contribuente ha regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la sua posizione risulta coerente con gli specifici indicatori degli studi di settore.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p>La presente disposizione si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive.</p>
<p>L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa all'effettuazione di specifici piani di controllo basati su specifiche analisi del rischio di evasione, tenuto conto delle informazioni contenute nella sezione finanziaria dell'anagrafe tributaria.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.</p>
<p>I controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo degli specifici poteri istruttori bancari e finanziari di cui ai nn. 6-bis e 7, dell'art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e di cui ai n. 6-bis e 7 dell'art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.</p>	<p><b>NO</b></p>	<p><b>SI</b></p>	<p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente; con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.</p>
<p>In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. <i>(art. 10, comma 4-bis, legge n. 146/1998)</i></p>	<p><b>Non si applica</b></p>	<p><b>Non si applica</b></p>	<p>Il comma 4-bis dell'art. 10, legge n. 146/1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti. Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.</p>
<p>In caso di adesione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/1997, ai contenuti degli inviti di cui all'art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'art. 10 citato. In ogni caso, la suddetta disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5, D.Lgs. n. 471/1997, nonché al comma 2-bis dell'art. 32, D.Lgs. n. 446/1997.</p>	<p><b>Non si applica</b></p>	<p><b>Non si applica</b></p>	<p>L'art. 10-ter della legge n. 146/1998 è stato abrogato per le annualità dal 2011 e seguenti. Invece la suddetta disposizione continua ad applicarsi per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011.</p>

# II IN PRIMO PIANO

## L'IMU dalla A alla Z

fonte EUTEKNE

*L'art. 13, D.L. n. 201/2011, che contiene l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), ha subito significative modificazioni in sede di conversione. L'IMU avrebbe dovuto entrare in vigore con il 2014, ma il decreto Monti di inizio dicembre l'ha anticipata di due anni, in via sperimentale, con l'aggiunta di sostanziali modificazioni. Non è una imposta a regime: la sua applicazione durerà un triennio (2012-2014); nel 2015 si avrà una IMU a regime, che, con molte probabilità, subirà correzioni rispetto a quella attuale.*

### Accertamento

I Comuni possono introdurre l'istituto dell'**accertamento con adesione** del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso (**conciliazione giudiziale**) sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, contenente "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".

I Comuni possono prevedere anche che il pagamento delle somme dovute sia effettuato in **forma rateale**, senza maggiorazione di interessi. I Comuni procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere **motivati** in relazione ai **presupposti di fatto** e alle **ragioni giuridiche** che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il

relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

### Aliquote

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Per l'**abitazione principale** e per le relative **pertinenze** l'aliquota è **ridotta** allo 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** l'aliquota è ridotta allo 0,2%. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.

## LLP L.I. Consulting HR & MIP Consulting

STAFF L.I. Consulting

**Per l'abbattimento dei costi, la riduzione dei rischi e il miglioramento della redditività, è necessario riorganizzare ed ottimizzare i processi aziendali, L.I. Consulting HR & MIP Consulting propongono LLP, un prodotto per il miglioramento dei processi aziendali che permette di ottenere un maggior livello di efficienza/redditività e una maggiore riduzione di costi/rischi aziendali.**

I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di **immobili non produttivi di reddito fondiario** ai sensi dell'art. 43 TUIR, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

### Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal **valore dell'immobile** determinato in base alle regole previste per l'ICI e quelle che seguono.

### Contenzioso

Per quanto riguarda il contenzioso, l'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011 rinvia all'art. 15, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di ICI, in cui è detto che "contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto **ricorso** secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il Comune nei cui confronti il ricorso è proposto."

Dal 1° aprile 1996 si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenente "Disposizioni sul processo tributario". Per quanto riguarda le disposizioni contenute in questo decreto le più significative di carattere generale e per i tributi locali:

- "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali [...]" (art. 2);
- "le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione [...]" (art. 4);
- "le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta" (art. 7); "Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso" (art. 10);
- "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio" (art. 11);
- il ricorso può essere proposto avverso: l'avviso di accertamento del tributo; l'avviso di liquidazione del tributo; il provvedimento che irroga le sanzioni; l'avviso di mora; gli atti relativi alle operazioni

catastali; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie (art. 19).

### Detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad **abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione di 200 euro può essere elevata dai Comuni, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano al soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. I Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 euro è **maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente** nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di 200 euro, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

### Esenzioni

Sono confermate le esenzioni indicate nell'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011. Per le esenzioni il legislatore opera in tal senso:

- con **specificata individuazione** di talune esenzioni. Per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti;
- con il **rinvio** ad alcune esenzioni oggi previste per l'ICI. Sono le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992.

Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

L'esenzione (ad eccezione degli immobili statali) richiede che gli immobili siano nel proprio territorio e che siano destinati ai **compiti istituzionali**. Pertanto, gli immobili fuori da territorio e gli immobili non destinati a compiti istituzionali sono assoggettati all'imposta. Rispetto all'ICI non c'è più esenzione per gli immobili posseduti dalle Camere di commercio.

All'IMU si applicano, come detto, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), D.Lgs. n. 504/1992; sono quindi esenti:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 7, comma 1, lettera b). In base alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 40 e seguenti, D.L. n. 262/2006 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge n. 286/2006), nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino **autonomia funzionale e reddituale**. Le unità immobiliari che, per effetto di questo criterio, richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro 9 mesi a partire dal 3 ottobre 2006. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- i **fabbricati con destinazione ad usi culturali** di cui all'art. 5-*bis*, D.P.R. n. 601/1973 (art. 7, comma 1, lettera c). Il rimando del legislatore è riferito ai fabbricati, invece, l'art. 5-*bis* si occupa di "immobili con destinazione ad usi culturali". L'esonero è da riferirsi agli immobili e non solamente ai fabbricati. Gli immobili dell'art. 5-*bis* sono quelli totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. L'art. 5-*bis* cita altresì i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Anche per questi ultimi vi deve essere la mancanza di reddito;
- i **fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto**, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 (libertà religiosa) e 19 (diritto di professare la propria fede religiosa) della Costituzione, e le loro pertinenze (art. 7, comma 1, lettera d). L'art. 2, legge n. 206/2003 stabilisce che gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle

attività di oratorio e similari sono pertinenze degli edifici di culto. Per effetto di questa disposizione gli oratori sono esentati;

- i **fabbricati di proprietà della Santa Sede** indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge n. 810/1929 (art. 7, comma 1, lettera e). Gli articoli richiamati contengono un lungo elenco di fabbricati, in genere, ubicati nel Comune di Roma;
- i **fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 7, comma 1, lettera f);
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere **destinati alle attività assistenziali** di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di dette attività (art. 7, comma 1, lettera g);
- i **terreni agricoli** ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge n. 984/1977 (art. 7, comma 1, lettera h). Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1993 (sul S.O. n. 53 alla G.U. 18 giugno 1993, n. 141) sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h); se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.
- gli immobili utilizzati dai soggetti (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

### Gettito

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Indeducibilità

L'IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall' IRAP.

### Interessi

La misura annua degli interessi è determinata dal Comune nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### Istituzione

L'imposta è istituita ed applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'istituzione è, quindi, prevista per legge. Non è obbligatoria, ai fini dell'esistenza del tributo, alcuna deliberazione da parte del Comune. In ogni caso il Comune provvederà ad alcuni atti fondamentali: l'istituzione dell'imposta, la determinazione delle aliquote, l'adozione del regolamento dell'imposta, la nomina del funzionario responsabile. L'imposta si applica, senza alcun intervento regionale, anche nei Comuni delle regioni a statuto speciale.

### Modelli

L'art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione e i modelli di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità. Per il versamento, le modalità saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### Norme applicabili

L'IMU è disciplinata dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili. Si applicano, altresì, alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992 (istitutivo dell'ICI), in quanto espressamente richiamati.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 23/2011. Questa disposizione stabilisce che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15, D.Lgs. n. 504/1992 (disposizioni che riguardano l'ICI) e l'art. 1, commi da 161 a 170, legge n. 296/2006 (disposizioni che riguardano i tributi locali). Si precisa che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### Norme abrogate

A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, D.L. n. 93/2008 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/2008), che disciplina l'esenzione ICI sulla prima casa;
- l'art. 58, comma 3, (che disciplina la maggiorazione, fino a 500 euro, della detrazione ICI sull'abitazione principale);
- le lettere d) (secondo cui i Comuni possono considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto), e) (secondo cui i Comuni possono considerare abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, stabilendo il grado di parentela) ed h) (in virtù della quale i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'ICI per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili) dell'art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997;
- l'ultimo periodo dell'art. 8, comma 5 (riguardante la mancata emanazione della deliberazione dell'aliquota entro il termine di adozione del bilancio di previsione) e l'art. 9, comma 4 (riguardante le modalità che il Comune può stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per la corresponsione dell'imposta), del D.Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 23, comma 1-*bis*, D.L. n. 207/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009), in base al quale "deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricabili le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibile nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità";
- i commi 2-*bis* (in base a questa disposizione poteva essere presentata entro il 30 settembre 2011 domanda per il riconoscimento della ruralità degli immobili), 2-*ter* (in base a questa disposizione entro il 20 novembre 2011 l'Agenzia del Territorio doveva convalidare la certificazione presentata) e 2-*quater* (la disposizione stabiliva che con D.M. dovevano essere stabilite le modalità applicative) dell'art. 7, D.L. n. 70/2011.

### Potestà regolamentare

E' confermata la potestà regolamentare di cui agli articoli 52 e 59, D.Lgs. n. 446/1997.

### Presupposto

Il presupposto dell'imposta è quello previsto per l'ICI (il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli). È assoggettata all'imposta l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Sono definite l'abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di 5 anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### Riscossione

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### Sanzioni

Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 285 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia e per dichiarazione o denuncia infedele sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### Valore immobili

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, legge n. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ( ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5). Questo moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

### Versamento

L'IMU è un'**imposta annuale**. Per ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali, l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Il conguaglio dell'imposta è determinato dai Comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, legge n. 311/2004, salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20 e 28, R.D.L. n. 652/1939 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939) e successive modificazioni.

Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

# Tutte le novità del CUD 20122

*L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione definitiva del CUD 2012 che deve essere utilizzato per il periodo d'imposta 2011 e rilasciato entro il prossimo 28 febbraio, anche in formato elettronico.*

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate la versione definitiva del CUD 2012. La certificazione presenta numerose novità, soprattutto nella parte riguardante i dati fiscali.

## La determinazione del reddito

Le maggiori novità si rilevano nella determinazione della base imponibile. Infatti, le istruzioni chiariscono che il **punto 1** deve essere esposto al netto del contributo di solidarietà del 3%, applicabile alla parte di reddito complessivo che eccede l'importo di 300.000 euro.

Detto contributo è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in un'unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i lavoratori dipendenti e gli assimilati il contributo, che è deducibile dal reddito complessivo per competenza, è determinato e trattenuto dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il contributo di solidarietà trattenuto deve essere riportato nel **punto 136**.

Il contributo del 3% deve essere trattenuto, ricorrendone le condizioni, anche nel caso in cui il lavoratore chieda al sostituto d'imposta di operare il conguaglio riepilogativo ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, mentre non è prevista la trattenuta in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. Per i lavoratori cessati nel corso del 2011, infatti, il sostituto d'imposta è tenuto a segnalare nelle annotazioni (cod. BY) che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione al fine di liquidare il contributo di solidarietà.

Le istruzioni chiariscono, inoltre, che nel punto 1 deve essere riportato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del Tuir eccedenti il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria (TFR e indennità equipollenti, altre indennità percepite una tantum al momento della cessazione dell'attività lavorativa, quale l'indennità di preavviso o quelle percepite anche a titolo risarcitorio in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a transazioni riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro, indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa). Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere evidenziato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro. Nel punto 1 vanno, altresì, indicati i redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 (lavoratori dipendenti rientrati in Italia). È, quindi, necessario riportare il 20% o il 30% dei redditi

corrisposti a tali lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale. Nelle annotazioni (cod. BM) occorre indicare l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (l'80% o il 70% dell'ammontare erogato).

## Secondo o unico acconto Irpef

Il D.P.C.M. 21 novembre 2011 ha previsto il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2011. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa del 23 novembre 2011, ha precisato che, qualora fosse già stato effettuato il pagamento degli stipendi senza considerare la riduzione dell'acconto prevista, i sostituti avrebbero dovuto restituire le maggiori somme trattenute con le retribuzioni erogate a dicembre 2011 o con quelle erogate nel mese successivo (gennaio 2012).

Le istruzioni del CUD 2012 precisano che soltanto nel caso in cui le restituzioni siano state effettuate nei mesi di dicembre e gennaio nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. In tal caso, il sostituto dovrà compilare le annotazioni cod. BQ ("Acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 emanato in attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78") e cod. CB ("Acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2011").

## Riduzione applicata ai trattamenti dei dipendenti pubblici

Per evidenti esigenze di trasparenza, il CUD 2012 dà conto dei "tagli" operati nei confronti dei dipendenti pubblici e dei pensionati.

Nel **punto 134** deve essere indicato l'ammontare del reddito complessivamente erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, ovvero l'ammontare del trattamento pensionistico erogato al netto del c.d. "contributo di perequazione" (art. 18, comma 22-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Nel **punto 135** va indicato l'ammontare della riduzione applicata sul trattamento economico dei dipendenti pubblici ovvero il contributo di perequazione dovuto.

## Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

L'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata del provvedimento (1° gennaio 2007) e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57

euro, pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

In pratica, la disposizione intende incentivare l'iscrizione dei giovani lavoratori (lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007) alla previdenza complementare, consentendo loro di sfruttare, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione, l'eventuale deducibilità annuale non interamente fruita.

Nel **punto 122** del CUD 2012 deve essere indicato l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari (nell'esempio, 5.200,00 euro). Nel **punto 123**, invece, vanno indicati i contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, "limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro" (nell'esempio, 16.464,57 euro).

Le istruzioni specificano, inoltre, che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012, relativamente ai lavoratori di prima occupazione per i quali è maturato il diritto di usufruire del "plafond" di deducibilità disponibile, nel **punto 124** ("Differenziale") dovrà essere riportato l'importo del plafond disponibile (euro 25.822,25 meno i contributi indicati nel punto 123). Il differenziale non dedotto dovrà, inoltre, essere riportato nelle annotazioni (cod. CA) e potrà essere utilizzato nei 19 anni successivi.

### Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro

Nel caso in cui le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare ai sensi dell'art. 51, comma 6, del Tuir (è il caso delle indennità di navigazione e di volo), la sezione deve essere così compilata:

nel **punto 251** vanno indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile;

nel **punto 255** va indicato l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 6, del Tuir;

nel caso in cui sia stata applicata l'imposta sostitutiva è necessario indicare nel **punto 252** l'ammontare dell'imposta (pari al 10% della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255);

nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (**punto 254** barrato), il punto 1 del **CUD** già comprende l'importo indicato nel punto 251.

Si ricorda che l'applicazione della tassazione ordinaria è alternativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

### Altre novità

Per i genitori legalmente ed effettivamente separati, ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di

affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Il caso deve essere opportunamente segnalato con l'annotazione cod. BO ("... detrazione cento per cento per affidamento figli"). Resta inteso che è sempre possibile che i genitori si accordino diversamente, ripartendo la detrazione nella misura del 50%, ovvero attribuendo la detrazione piena al genitore che dispone del reddito più elevato.

Tra gli oneri detraibili non sono più previsti quelli che beneficiavano della detrazione nella misura del 20% (l'agevolazione è stata prorogata soltanto fino al 2010).

Nella certificazione CUD 2012 vi è anche un nuovo spazio per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, che potrà essere devoluto al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

# III PRINCIPALI SCADENZE

## elenco delle principali scadenze del mese di febbraio

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

### Mercoledì 1

#### Comunicazione sostitutiva operazioni rilevanti ai fini IVA

*Scadenza prorogata* al 1/3/2012 ex Provvedimento Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2011

Termine di comunicazione sostitutiva delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativa al 2010.

### Giovedì 9

#### Decorrenza operatività SISTRI per grandi produttori

*Scadenza prorogata* al 2/4/2012 ex D.L. 29/12/2011, n. 216

Il SISTRI, secondo quanto disposto da ultimo dall'art. 6, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, diverrà operativo dal 2 aprile 2012 (termine così prorogato dall'art. 13, comma 3, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216). Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti, la data di entrata in funzione del SISTRI verrà stabilita da un futuro decreto del Ministero dell'ambiente e non potrà essere anteriore al 1° giugno 2012; su questo punto, rimane fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera f-octies), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

### Mercoledì 15

#### Annotazione separata nel registro corrispettivi

Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

#### Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale

*Scadenza prorogata* dal 31/1/2012 ex nota protocollo n. 5909/2011 del Ministero del Lavoro

Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l'avviamento al lavoro (provincia) del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della denuncia.

Se rispetto all'ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da

modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

#### Denuncia infortuni settore estrattivo

Denuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo

#### Fatturazione differita

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.

#### Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

### Giovedì 16

#### Autoliquidazione Inail

*Comunicazione riduzione del presunto.* Comunicazione all'Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare

*Versamento dei premi.* Versamento del premio anticipato per l'anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all'anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.

#### Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati contenuti nella comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di rilasciare al contribuente la comunicazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con l'apposito provvedimento.

### **Denuncia e versamento contributi Casagit**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico

### **Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto**

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'11% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell'anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L'importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell'acconto versato entro il 16 dicembre 2011.

### **Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile

### **Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria**

Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

### **Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari**

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di gennaio (per il mese di dicembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il quarto trimestre ottobre - dicembre 2011 per particolari contribuenti di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 633/1972. Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

### **Operazioni di conguaglio**

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente

### **Presentazione Mod. IVA 26 per regime speciale previsto per le società controllanti e controllate**

Termine per la presentazione del Modello IVA 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e per la comunicazione delle variazioni.

### **Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni**

Il soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere,

applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

### **Versamento contributi Enpals**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente

### **Versamento contributi Inps artigiani e commercianti**

Versamento trimestrale dei contributi dovuti sul minimale (IV trimestre)

### **Versamento contributi Inps lavoro dipendente**

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

### **Versamento contributi Inps pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente

### **Versamento del contributo alla gestione separata INPS**

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

### **Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente**

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

### **Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)**

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese precedente.

### **Versamento imposta di bollo speciale annuale per attività di rimpatrio o di regolarizzazione**

Versamento imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni.

### **Versamento imposta di produzione e consumo**

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel mese precedente.

### **Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale**

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.

### **Versamento imposta unica**

L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

### **Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2011 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo**

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2011 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° settembre 2010 - 31 agosto 2011. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 16 marzo 2012 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

### **Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione**

Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese precedente.

## **Lunedì 20**

### **Denuncia e versamento contributi FPI**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati

### **Imballaggi - Denuncia mensile**

Denuncia mensile imballaggi del mese precedente

### **Versamento contributi Enasarco**

Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento

## **Sabato 25**

### **Denuncia e versamento contributi Enpaia**

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli

### **Enpals - Denuncia contributiva mensile unificata**

Presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi

### **Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile**

Presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo precedente.

### **Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs**

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

## **Martedì 28**

### **Certificazione utili corrisposti**

La certificazione deve essere compilata dai soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni per i titoli azionari e dagli altri soggetti che hanno corrisposto utili nel corso del 2011. La certificazione in oggetto deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

### **Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CUD)**

I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2011 devono consegnare la **certificazione unica** dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle **istruzioni** per la compilazione della stessa ed al modulo per l'opzione dell'otto e del cinque per mille.

### **Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate**

I sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell'anno precedente devono consegnare la certificazione in forma libera ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.

### **Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria**

Consegna della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria erogati nel 2011 da parte di: notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.

### **Versamento contributi Fasi**

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

## **Mercoledì 29**

### **Adempimenti di fine mese**

Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.

### **Comunicazione annuale dati IVA**

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA. Nella comunicazione il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo. Il modello deve essere presentato esclusivamente in **via telematica** direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati.

### **Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata**

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.

### **Comunicazione opzione per la determinazione del valore della produzione netta**

Termine per la comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997. Il modello di comunicazione può essere presentato dai seguenti soggetti in regime di contabilità ordinaria:

- a) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del Tuir;
- b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del del Tuir.

### **Comunicazione periodica intermediari finanziari**

Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

### **Dichiarazione annuale emissioni**

Dichiarazione annuale relativa alle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto dell'anno precedente

### **Imposta di bollo assolta in modo virtuale**

Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

### **Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)**

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

### **Presentazione degli elenchi Intra 12**

Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo precedente.

### **Presentazione della dichiarazione Unico 2011 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2011, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° giugno 2010 - 31 maggio 2011.

### **Relazione annuale amianto**

Relazione annuale (redatta secondo il modello unificato approvato con la circolare n. 124976/1993)

### **Relazione annuale sulle attività - Rifiuti**

Relazione annuale sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impiegate nell'anno precedente

### **Segnalazione cause di non congruità agli studi di settore**

Scadenza prorogata ex comunicato stampa Agenzia delle Entrate 20/12/2011

Comunicazione segnalazioni di eventuali cause che giustificano lo scostamento dagli studi di settore per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010.

### **Termine presentazione denuncia contratti di affitto di fondi rustici**

Consegna da parte di una delle controparti delle denunce relative ai contratti di affitto di fondi rustici stipulati nell'anno precedente. Per i contratti di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata la registrazione all'ufficio del registro dei contratti stipulati nel corso del 2011 può avvenire entro il mese di febbraio: in tal caso una delle parti contraenti deve sottoscrivere e presentare una denuncia in doppio originale.

### **Trasmissione telematica delle forniture di documenti fiscali**

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuare la rivendita sono tenuti a comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate, rispettivamente, i dati relativi alle forniture effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori di tali documenti.



Dove le donazioni raggiungono il destinatario



## Dove le donazioni raggiungono il destinatario

Che tu sia un' azienda o un privato, se hai qualcosa che vorresti donare o semplicemente vuoi fare un' offerta e la domanda che ti tormenta è "Chi mi assicura che raggiunga davvero il destinatario?". Il Borsino di Milo è la risposta! Gestisce annunci provenienti da tutta Italia permettendo un contatto diretto tra donatore e destinatario.

Il borsino controlla periodicamente la reale esistenza e conformità degli Enti inserzionisti, anche attraverso un contatto diretto con le autorità di Pubblica Sicurezza.

[www.ilborsinodimilo.org](http://www.ilborsinodimilo.org)





## IV COMUNICAZIONI AI CLIENTI

**LI CONSULTING**  
CONSULENZA INTEGRATA

**LI CONSULTING HR**

**Newsletter 01**  
**febbraio 2012**

Il carattere puramente informativo e non esaustivo delle notizie contenute nella presente newsletter non consente di assumere decisioni di natura operativa, la cui adozione non può pertanto prescindere da approfondimenti specifici. Inoltre, in relazione ai continui ed improvvisi cambiamenti legislativi LI Consulting precisa che la presente informativa è preparata generalmente circa 5 giorni prima dell'invio. Per ogni chiarimento contattare la LI CONSULTING.

Per quanto riguarda le scadenze si tratta di un elenco non esaustivo relativo ad alcune scadenze che possono in alcuni casi non essere gestite dalla LI Consulting o dai suoi partner, ma direttamente dai clienti, o perché esplicitamente escluse dal rapporto contrattuale o perché non inerenti alla attività svolta dalla società o dai suoi partner.

**LI**  
**CONSULTING**  
H.R.

**LI**  
**CONSULTING**

**LI CONSULTING S.R.L.**  
corso Fiume, 10  
10133 Torino

**subscription**  
T. +39(011)6600186  
F. +39(011)6606387  
info@liconsulting.it

[www.liconsulting.it](http://www.liconsulting.it)